

***REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E
RICERCATORI***

Emanato con D.R. n. 14901 del 26 maggio 2016
Pubblicato all'Albo on-line il 9 giugno 2016
In vigore dal 10 giugno 2016

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e dell'art. 6 della Legge 240/2010 disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali, da parte dei professori e ricercatori anche a tempo determinato, di seguito denominati semplicemente docenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei confronti dei docenti di materie cliniche che prestano servizio presso strutture convenzionate con il SSN, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale si rinvia alla specifica normativa.
3. Il presente Regolamento non si applica, inoltre, alle attività derivanti da contratti stipulati con terzi dalle strutture dell'Ateneo, che sono oggetto di distinta regolamentazione.
4. Il presente Regolamento non si applica per gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 2

Attività vietate

1. Ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente, i docenti, a cui il presente Regolamento è rivolto, non possono esercitare, in nessuna forma, attività commerciale, industriale e artigianale, né svolgere attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.
2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, secondo quanto dettato dal D.M. 10.8.2011, n. 168 in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della Legge 240/2010 e dallo specifico Regolamento di Ateneo.
3. E' vietato svolgere, anche indirettamente, qualsiasi attività che determini un conflitto di interesse con l'Università.
4. Si determina una situazione di conflitto di interesse, quando il docente svolga attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Ateneo, nonché attività, anche di natura professionale, in favore di terzi controinteressati.
5. A titolo di esempio si menziona:
 - a. la docenza non autorizzata in altre Università;
 - b. incarichi di responsabilità accademica o gestionale in altre Università.

CAPO I

Disposizioni per professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 3

Attività incompatibili

1. E' fatto divieto ai docenti a tempo pieno di esercitare qualsiasi attività libero-professionale a favore di terzi, ossia quelle attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
2. E' vietato assumere a qualunque titolo cariche di società aventi scopo di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università.

Art. 4

Attività compatibili previa autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività anche se svolte a titolo gratuito:
 - a. lo svolgimento di incarichi amministrativo-gestionali presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
 - b. la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto alle lettere i) ed n) del successivo art. 5;
 - c. la partecipazione a concorsi di idee;
 - d. le perizie giudiziarie e le consulenze tecniche;
 - e. le attività di direzione scientifica e di istituzioni di ricerca riconosciute;
 - f. attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca con istituzioni private non riconosciute, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 ed all'art. 8.
2. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:
 1. l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
 2. un impegno tale da pregiudicare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali;
 3. una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Università.

Art. 5

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. E' consentito svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività, anche retribuite:
 - a. valutazione e referaggio;
 - b. partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
 - c. partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
 - d. lezioni universitarie e docenza, anche conferita da soggetti privati, di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici;
 - e. attività di coordinamento di progetti di ricerca, di collaborazione scientifica, di partecipazione a gruppi di ricerca tra istituzioni pubbliche e/o di ricerca riconosciute, nonché di consulenza a istituzioni non profit non riconducibili ad esercizio di attività libero-professionale;
 - f. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali;
 - g. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 - h. partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
 - i. incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
 - j. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo;
 - k. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;
 - l. esercizio delle cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo;
 - m. partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;
 - n. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.
2. Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Ateneo,

non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali.

3. Le attività di cui al comma 1, limitatamente a quelle retribuite e con carattere di continuità, devono essere comunicate in via preventiva e comunque almeno 15 giorni prima del loro avvio, al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza dell'interessato con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'importo riconosciuto e dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto.

Capo II

Disposizioni per professori e ricercatori a tempo definito

Art. 6

Attività compatibili

1. I docenti a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime a tempo pieno, possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative e, in ogni caso, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali.

2. I docenti, a tempo definito, possono svolgere, previa autorizzazione, incarichi presso enti o società con scopo di lucro, su designazione degli stessi enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58 del 24.2.1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Sempre previa autorizzazione, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri.

3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:

- a. l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- b. un impegno tale da pregiudicare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionale;
- c. una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Università.

Capo III

Procedura di autorizzazione

Art. 7

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere verificata dagli Organi competenti:

- a. la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime di impegno a tempo pieno e con le fonti normative in materia;
- b. la natura, la durata, il tipo di incarico;
- c. la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- d. il carattere occasionale dell'incarico;
- e. il non superamento, da parte del dipendente interessato, del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 3, comma 44, della Legge 244/2007 che così determina il limite onnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

2. L'attività medesima deve essere svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non può prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Art. 8

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore e deve contenere i seguenti elementi:
 - a. il nominativo del docente e relativo codice fiscale;
 - b. il soggetto che intende conferire l'incarico, precisando la natura giuridica dello stesso, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché la sede legale del medesimo;
 - c. l'oggetto dell'incarico;
 - d. le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, anche presunta, all'impegno effettivamente richiesto espresso in termini di ore e giorni;
 - e. il carattere occasionale dell'incarico
 - f. il compenso lordo previsto o presunto.
2. Nella domanda, il docente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non presenta ostacolo al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.
3. La richiesta deve essere avanzata di norma almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa e, comunque, non oltre 7 giorni dalla comunicazione dell'incarico, l'attività non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
4. In presenza di incarichi conferiti precedentemente ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi e per verificare la compatibilità con il diverso regime, deve essere presentata nuova domanda.
5. Sulle richieste di autorizzazione competente a decidere è il Rettore.
Per il Rettore, la competenza sulle autorizzazioni ad eventuali incarichi extra istituzionali, spetta al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Rettore, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, valuta la sussistenza delle condizioni per il rilascio della medesima e comunica l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.
7. L'Amministrazione darà comunicazione degli incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni vigenti.
8. Si ricorda che ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, commi da 11 a 16 e successive modificazioni (Art. 1, comma 42, lettera e) della Legge 190/2012), le Amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito ai propri dipendenti, devono comunicare, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Art. 9

Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore, per essere destinati ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento ovvero in contrasto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento d'incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, al personale docente in regime di impegno a tempo pieno", emanato con D.R. del 29.2.2000.